

Progetto per realizzare un'isola ecologica per il conferimento della frazione secca dei rifiuti sul territorio comunale e aree interessate da concessioni di acqua minerale

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII 15 aprile 2025, n. 3150 - Corciulo, pres.; Palmarini, est. - Ferrarelle S.p.A. (avv.ti Laurenza e Maurizio Pinnarò) c. Comune di Riardo (avv. La Marca) ed a.

Ambiente - Progetto per realizzare un'isola ecologica per il conferimento della frazione secca dei rifiuti sul territorio comunale - Aree interessate da concessioni di acqua minerale.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo in esame la Ferrarelle s.p.a. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con i quali si è dato corso alla realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati nel Comune di Riardo finanziato dalla Regione Campania.

Premette la ricorrente di essere titolare della concessione mineraria Ferrarelle II (giusta decreto regionale n. 54 del 22 settembre 2005, confermato con il decreto n. 36 in data 15 giugno 2020), nonché, della concessione mineraria Sorgente Santagata (giusta, da ultimo, decreto regionale n. 6 del 29 aprile 2011) e di essere, altresì, proprietaria delle strutture e dell'area ove esse insistono (già della società Italaquae S.p.a. precedente concessionaria) destinate all'attività aziendale e situate in tenimento del Comune di Riardo.

Rappresenta, inoltre, che:

- al fine di proteggere e tutelare le aree interessate da concessioni di acqua minerale sia il legislatore statale sia quello regionale hanno previsto aree di salvaguardia (distinte in zone di rispetto e zone di protezione ambientale), che comportano limitazioni all'utilizzazione di tali aree;
- in particolare, l'art. 4 della Legge della Regione Campania n. 8 del 29 luglio 2008 prescrive: al comma 11: ... nelle zone di protezione ambientale sono proposte, negli strumenti di pianificazione territoriale, idonee misure relative alla destinazione d'uso del territorio e misure di tutela e salvaguardia delle aree di ricarica.; al successivo comma 18: nella elaborazione di nuovi strumenti urbanistici e delle loro varianti sono tenute in particolare considerazione le esigenze di protezione delle aree già accordate in concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali e termali in relazione alla localizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi;
- nel territorio del Comune di Riardo vi sono: a) un'area di Concessione Mineraria e relativa zona di rispetto e di tutela per effetto della concessione mineraria Ferrarelle II; b) un'Area di Salvaguardia - Zona di Protezione Ambientale, per effetto della concessione mineraria Ferrarelle II; c) un'Area di Salvaguardia- Zona di Protezione Ambientale, per effetto della concessione mineraria Sorgente Santagata;
- avuto conoscenza dell'inizio di lavori in Zona di Protezione Ambientale per la tutela della concessione mineraria Ferrarelle II, presentava al Comune di Riardo istanza di accesso, esitata in maniera incompleta;
- in ogni caso, dagli atti rilasciati è risultato che: a) l'EDA di Caserta (d'ora in avanti EDA) pubblicava manifestazione d'interesse ed il Comune di Riardo, con delibera di G.M. n. 97 del 13 luglio 2021, proponeva la propria candidatura per la realizzazione di un'isola ecologica o centro intercomunale rifiuti sull'area già oggetto di esproprio per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione acque reflue; b) l'indicata candidatura veniva accolta dall'EDA di Caserta che approvava apposito progetto con determinazioni del Direttore Generale n. 137 del 30 giugno 2021 e n. 148 del 13 luglio 2021, ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 100 in data 16 luglio 2021; c) con deliberazione consiliare n. 28 del 30.07.2021 il Comune di Riardo prendeva atto dell'indicato Decreto Dirigenziale di ammissione provvisoria a finanziamento del progetto di realizzazione, per il tramite del soggetto attuatore EDA di Caserta, dell'isola ecologica o centro di raccolta rifiuti limitatamente alla frazione secca sul territorio di Riardo con oneri a totale carico della Regione Campania.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Con primi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i seguenti atti deducendone l'illegittimità derivata: a) deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Riardo n. 44 in data 27.03.2024; b) provvedimenti dell'Ente d'Ambito di Caserta - ignoti numero e data- che hanno approvato il progetto per realizzare un'isola ecologica per il conferimento della frazione secca dei rifiuti sul territorio comunale e la variante ubicazionale; c) nota del 18 marzo 2024 di trasmissione della variante ubicazionale.

Con secondi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato deducendo anche vizi autonomi: le delibere del Comune di Riardo di C.C. n. 13 del 30.07.2018 e di G.C. n. 97 del 30.11.2020 nonché la nota prot. 4461/2021 del 09.07.2021; le Determine



dell'EDA di Caserta nn. 137 del 30.06.2021, 148 del 13.07.2021, 02 del 10.01.2022 nonché le note del 30.06.2021, del 13.07.2021.

Si sono costituiti per resistere la Regione Campania, l'EDA di Caserta e il Comune di Riardo formulando una serie di eccezioni rito; segnatamente l'EDA ha eccepito il difetto di legittimazione passiva mentre il Comune ha eccepito l'irricevibilità del ricorso nella parte in cui si dirige avverso atti regolarmente pubblicati e l'inammissibilità dello stesso per carenza di interesse.

Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni depositando documentazione.

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.

L'infondatezza del gravame consente al Collegio di prescindere dall'esame delle eccezioni in rito formulate dai resistenti. In accoglimento dell'eccezione formulata dalla ricorrente, il Collegio non terrà conto della documentazione tardivamente depositata (rispetto al termine previsto dall'art. 73, comma 1 c.p.a.) dalla difesa dell'EDA in data 25 febbraio 2025.

Venendo al merito, la ricorrente, titolare di concessione mineraria, si duole della scelta operata dalle amministrazioni resistenti di localizzare in zona di protezione ambientale un centro per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili differenziati senza considerare la presenza del vincolo a tutela del patrimonio minerario regionale e valutare la collocazione del centro in una diversa area (il Comune ha dovuto al riguardo adottare anche una variante urbanistica avendo la zona destinazione agricola e dovendo essere realizzato anche un depuratore comunale).

Lamenta, inoltre, la ricorrente di non essere stata coinvolta nel procedimento e che non sarebbero stati acquisiti i pareri degli Uffici regionali preposti alla tutela del patrimonio idrominerario e alla Difesa del Suolo e dell'Ecosistema, Tutela delle acque.

Vi sarebbe inoltre incertezza sull'impianto da realizzare.

Nessuna delle predette censure merita di essere accolta.

Come evidenziato dalla difesa comunale l'impianto non ricade in zona di rispetto (ossia, quella interna all'area della concessione ove a mente del comma 11, dell'art. 4 della l.r. n. 8/2008 sono vietate le attività inquinanti, nonché quelle che possono pregiudicare o alterare le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa), bensì, (e, solo) in parte in zona a protezione ambientale (dove, sempre a mente del medesimo articolo, sono <<proposte, negli strumenti di pianificazione territoriale, idonee misure relative alla destinazione d'uso del territorio e misure di tutela e salvaguardia delle aree di ricarica>>).

Nella fattispecie, si tratta della realizzazione di un'isola ecologica destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati e non al trattamento degli stessi (attività assai più inquinante).

Nella memoria difensiva dell'EDA si fa presente che con la determina n. 99 del 3 maggio 2024 di approvazione del progetto esecutivo di completamento dell'intervento è stata espressamente considerata la compatibilità dell'impianto con la zona in questione facendo riferimento alle disposizioni dettate in materia; in particolare, nella predetta determina (il cui contenuto è riportato, per quel che qui interessa, per esteso dalla difesa dell'EDA indicando anche gli estremi dell'atto) si rappresenta che "nell'area su cui insiste il realizzando centro di raccolta non sono presenti sorgenti, pozzi né punti di presa riferibili alla concessione mineraria sopraindicata, né risulta che siano presenti aree di ricarica delle falde"; evidenziando, altresì, che: "anche a voler ritenere che il centro di raccolta sarà realizzato su area sottoposta a protezione ambientale...si esclude che l'opera, per le sue caratteristiche tecniche e per come sarà eseguita, possa arrecare danno o pregiudicare a qualsiasi titolo lo sfruttamento del giacimento minerario e le aree eventualmente sottoposte a misure di protezione ambientale sicché si ritiene che il centro sia conforme alla prescrizioni di cui al citato art. 4 della L.R. n. 8/2008 avendo considerato tutti i possibili rischi ed effetti sulla tutela del vincolo ambientale che verrà preservato".

Contrariamente a quanto dedotto, quindi, una valutazione di compatibilità dell'impianto con la zona è stata effettuata e, tale valutazione, non è stata contestata nel merito dalla ricorrente specie con riferimento alla affermata assenza di pozzi, sorgenti, punti di ripresa riferibili alla concessione mineraria e aree di ricarica delle falde.

Quanto alla mancata partecipazione al procedimento va osservato, in accordo con le resistenti, che non ricadendo l'impianto nel perimetro della concessione nessuna norma (del resto non citata da parte ricorrente) imponeva di consultarla.

Del tutto formale la questione relativa alla mancata acquisizione del parere degli Uffici regionali preposti alla tutela del patrimonio idrominerario sia perché si tratta di un impianto finanziato e autorizzato dalla Regione sia in quanto parte ricorrente non ha dimostrato che si è al cospetto di un impianto idoneo a pregiudicare in qualche modo il giacimento minerario.

In relazione alla dedotta illegittimità della variante urbanistica adottata dal Comune e alla mancata considerazione di siti alternativi ove collocare il centro di raccolta va rammentato che si tratta di scelte connotate da ampia discrezionalità censurabili solo sotto i profili della evidente illogicità, irrazionalità della scelta o per errori di fatto (non analiticamente dedotti nella fattispecie).

Infine, non vi è alcuna incertezza sulla tipologia dell'impianto da realizzare essendo, come evidenziato dalla difesa EDA, il riferimento contenuto in alcuni atti del Comune alla sola "frazione secca" dei rifiuti un errore terminologico ininfluenza dal momento che in tutti i successivi atti si fa corretto riferimento ai rifiuti urbani e assimilabili differenziati.

In conclusione il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere respinti.

La particolare complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

